COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Albo

Prot. n. 9084 del 07.08.2025

DETERMINAZIONE

N. 47 DEL 06/08/2025

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 (CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022)

LA RESPONSABILE DEL II° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 12 del 27.02.2024

attestando di non trovarsi in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del combinato disposto dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e ss.mm. e dell'art. 7 del DPR n.62/2013

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:

- **RISORSE STABILI,** costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art 79 CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;;
- **RISORSE VARIABILI,** che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa

RICHIAMATO l'art 67, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, così come previsto dall'art. 79 comma 1 lett. a) del nuovo CCNL:

1. A decorrer dall'anno 2018, "Il Fondo Risorse decentrato è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate dall'art. 3,comma 2, del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 così come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti;
2. L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:

a) A decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015

b) Di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) Dell'importo corrispondente alle retribuzioni di anzianità e degli assegni "ad personam" non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

VISTO in particolare, l'art 79, co. da 1 a 3, del CCNL del 16 novembre 2022 che prevede che:

- **comma 1**. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
  a) risorse di cui all'art. 67, co. 1 e co. 2, lett. a), b), q),), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
  b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poichè l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al co. 5,.
  c) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all''art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
- **comma 1-bis**. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, co. 1 nella parte stabile di cui al co. 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e BI e tra D3 e Dl. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui alt 'art. 78 (Trattamento economico nell''ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.
- **comma 2.** Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
  a) risorse di cui all 'art. 67, co. 3, lett. a), b), c), d), J), g), j), k) del CCNL 2015-2018
  b) un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell''ente sussista la relativa capacità di spesa;
  c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, co. 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e diffusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016;
  d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all 'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999;

- **comma 3.** In attuazione di quanto previsto dall 'art. 1, co. 604 della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, co. 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del D.L. n. 80/2021 non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, co. 6…….";

PRESO ATTO che il comma 6 dell'art.79 del CCNL per il Comparto Funzioni locali del 16/11/2022 prevede che "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, co. 2, del DL 34/2019 (Decreto Crescita) che comporta una variazione del limite fissato dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, in aumento o in diminuzione, a seconda delle variazioni del personale in servizio, sulla base di un valore medio pro-capite.

Considerati che il Decreto del 17/03/2020 attuativo dell'art. 33 del D.L 34/2019 precisa che il limite debba essere adeguato solo in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Evidenziato che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione dei fondi del salario accessorio per l'anno 2025.

Vista la determina del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 44 del 28/.09.2016 con la quale si è provveduto alla determinazione del Fondo Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016.

Dato atto che l'art. 67 co. 7 recita "La costituzione del Fondo delle Risorse decentrate e dei quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa , di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23 co. 2 del D.lgs. n.75/2017" rimarcando che il limite del 2016 deve essere mantenuto dall'insieme delle risorse del fondo dipendenti e della spesa per le Posizioni Organizzative.

Vista la delibera G.M. n. 53 del 19.06.2024 "Adozione nuovo Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi" con la quale l'amministrazione ha definito l'organigramma dell'Ente in cinque settori;

Visto il Regolamento per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione approvato con delibera di G.M. n. 78 del 02. 10.2024;

Viste le proposte di pesature del Nucleo di Valutazione assunte al protocollo dell'Ente.

Viste le seguenti determine sindacali di attribuzione delle indennità di posizione organizzativa e indennità di risultato:

- n. 41 del 30.12.2024
- n. 43 del 30.12.2024
- n. 44 del 30.12.2024
- n. 5 del 09.06.2025
- n. 6 del 09.06.2025

VISTO il disposto dell'art. 17 del nuovo CCNL 2019-2021 avente ad oggetto: "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato":

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all 'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le componenti accessori e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

4. Gli enti definiscono criteri per la determinazione e per I 'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

Sottolineato quanto specificato al comma 6 del medesimo art. 17 del nuovo CCNL 2019/2021 riguardo le modalità di gestione del fondo per gli incarichi di EQ ovvero: "A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione i posizione e di risultato secondo quanto previsto dall 'art. 67, co. 1, del CCNL 21 maggio 2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad esse dei bilanci degli enti.

Dato atto che l'importo del fondo per le E.Q. per l'anno 2025 è pari a € 52.516,66, oltre oneri e Irap di cui € 45.666,66 per Indennità di posizione e € 6.850,00 per indennità di risultato.

Vista l a delibera di G.M. n. 68 del 31/07/2025 per l'inserimento nella parte variabile del Fondo Risorse dello 0,22 % sul monte salari 2018 secondo quanto disposto dall'art. 79 co 3 del CCNL DEL 16..11.2022.

Richiamata la nota prot. 3513 del 25.03.2025 dell'Arch. Vito Palazzolo con la quale trasmette l'importo da destinare alla parte variabile del fondo secondo quanto disposto dall'art. 79 co. 2 lett.a del CCNL 19/21 che è pari a complessivi € 77.829,76.

Vista la nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 8519 del 25.07.2025 con la quale la società E-Gaperi trasmette lo schema di costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2025 che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale (All. A).

Dato atto che l'importo delle risorse di cui all'art 80 comma 1 relative all'anno 2024 ammonta a € 4.722,41 escluso oneri.

Evidenziato che l'ammontare del fondo risorse decentrate, anno 2025 , è di Euro 205.324,47 escluso oneri riflessi e IRAP, come da allegato "A";

Considerato che l'art. 80 del CCNL 16/11/2022, recante le modalità di utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

a) Differenziali di progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse negli anni precedenti di cui all'art. 78 co. 3 lett b) e quelle eventualmente programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;

b) Quota di incremento delle indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e 3 della tabella D allegata all'art 33 c.4 lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004.

Dato atto che occorre indicare con esattezza gli importi a detrarre dalla somma indicata al punto precedente, relativi alla PEO ed all'indennità di comparto, e alle risorse di cui all'art 79 co. 2 lett. a per la parte inserita nel fondo, così da determinare con esattezza quello da sottoporre a ripartizione;

Considerato che l'importo delle risorse decentrate disponibili nell'anno 2025 da destinare alla contrattazione decentrata ammontano a :

Importo FES	PEO	Indennità comparto	Risorse di cui all'art. 67 co. 3 lett. c	Totale per ripartizione
205.324,77	52.432.67	23.636,82	77.829,76	51.425,52

Dato atto che la presente sarà inviata al Revisore dei Conti per il necessario e previsto parere;
per quanto sopra,

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, per gli effetti di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono qui si seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

1. **Di costituire** ai sensi di quanto previsto nell'art,. 79, comma 1, del CCNL del 16.11.2022 e nell'art. 23, co. 2, del D.Lgs. 75/2017, come adeguato dall'art 33 , comma 2, ultimo periodo del D.L. n. 34/2019, le risorse decentrate di parte stabile e variabile pari € 205.324,77 la cui articolazione analitica viene ripotata dettagliatamente nell'allegato A), parte integrante e sostanziale.

2. **Di dare atto** che l'importo delle risorse decentrate è comprensivo delle somme destinate nell'anno 2025 al finanziamento dei seguenti istituti stabili :

   - Progressioni economiche orizzontali/Diff. Storico/Diffrenziali Stipendiali € 52.432,67
   - Quota Indennità di comparto € 23.636,82

3. Di dare atto che le risorse decentrate disponibili nell'anno 2025 da destinare alla contrattazione decentrata sono pari a € **51.425,52,** al netto degli oneri riflessi e dell'Irap a carico Ente.

4. Di dare atto che le risorse sopra determinate **trovano copertura nel bilancio di previsione 2025/2027** esercizio 2025 .

5. di stabilire che:
   - l'effettiva imputazione delle somme quantificate mediante costituzione Fondo Pluriennale vincolato (FPV) è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato

integrativo per l'anno 2025 entro il 31.12.2025, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione(FPV)

- in base all'accordo raggiunto sul riparto del fondo, si provvederà a rettificare il presente impegno in relazione alle somme non liquidate e a destinare il Fondo Pluriennale Vincolato le risorse del fondo stesso che saranno effettivamente liquidate nel prossimo esercizio finanziario;

6. Di Dare atto che il Fondo per le E.Q per l'anno 2025 ammonta a € 52.516,66 oltre oneri e IRAP troverà copertura nel bilancio 2025/2027 esercizio 2025.

7. Di dare atto che il fondo risorse decentrate anno 2025, così come definito con la presente determinazione consente di rispettare i vigenti limiti in dell'art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 come adeguato dall'art 33, comma 2 D.l. n. 34/2019

8. di trasmettere copia del presente provvedimento per la dovuta informazione alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. 165/2001 ;

9. pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente ;

COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

La Responsabile Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Giunta Maria Concetta

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

LA RESPONSABILE

VISTA la superiore determinazione,

A T T E S T A

in merito alla spesa, che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5°, della Legge nr.142/90 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa sul bilancio 202572027 esercizio finanziario 2025:19009

- n. 265 di **€.46.703,11** sul codice di bilancio 01.02 -1.01, cap.56/4
- n .266 di **€ 11.115,34** sul codice di bilancio 01.02 -1.01, cap.56/15
- n. 267 di **€. 3.969.76** sul codice di bilancio 01.02 -1.02, cap. 141

COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

La Responsabile
Settore Economico-finanziario
Dott.ssa Giunta Maria Concetta

Schema costituzione

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025

COMUNE DI CATENANUOVA

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
	RISORSE STABILI	
	Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: **Importo unico consolidato anno 2017**	90.920,17
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): **Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente**	€ 11.207,17
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): **Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001**	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): **Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale**	
Art. 79 comma 1 lett. c)	**Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica**	
	Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): **Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015**	7.987,20
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): **Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018**	2.799,16
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): **Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario**	
Art. 79 comma 1 lett. b)	**Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023**	7.436,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	**Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021**	2425,8
Art. 79 comma 1-bis	**Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)**	
	TOTALE RISORSE STABILI	122.775,50
	Di cui soggette a limiti	*102.127,34*
	INCREMENTI VARIABILI	
	Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): **Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno prece**	€ 727,60
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): **Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria**	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): **Incremento per obiettivi del Piano performance**	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): **Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni**	
Art. 79 comma 2 lett. b)	**Incremento max 1,2% monte salari 1997**	
Art. 79 comma 2 lett. c)	**Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive**	
	Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): **Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi**	-
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): **Piani di razionalizzazione**	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): **Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)**	77.829,76
Art. 79 comma 2 lett. d)	**Residui anno precedente lavoro straordinario**	
Art. 80 comma1	**Residui Fondo anno precedente da risorse stabili**	4.722,41
Art. 79 comma 3	**Incremento 0,22% monte salari 2018**	€ 4.076,63
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	87.356,40
	Di cui soggette a limiti	*727,60*
	TOTALE FONDO 2025	**210.131,90**
	Di cui assoggettati a limite 2016	**102.854,94**
	Riduzione per superamento limite 2016	**- 4.807,13**
	FONDO 2025 DA APPROVARE	**205.324,77**

Cod. 853710.a.2 Grafiche E. Gaspari